

IL VALORE DELLA MEMORIA: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

di Andrea Patroni Griffi

1. In continuità con un'ormai lunga tradizione, anche nel 2020, il CIRB ha inteso promuovere una ricca giornata di commemorazione e di studio per il Giorno della Memoria.

È un appuntamento importante, dall'alta valenza etica, che si ripete negli anni e che vede crescente interesse e partecipazione soprattutto di giovani.

La giornata odierna, dal titolo *Sotto il segno della razza: lo sterminio dei bambini*, è stata organizzata dal nostro Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica in collaborazione con il Seminario Permanente di Etica, Bioetica, Cittadinanza, con il Comitato Etico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con l'UNESCO Chair in Bioethics, grazie ai professori Buccelli e D'Antuono, nonché con l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – ringrazio la qui presente dott.ssa Franzese –, e alcuni selezionati Licei – saluto i dirigenti e gli insegnanti – presso i quali i nostri docenti e ricercatori hanno già svolto nei giorni trascorsi una propedeutica, efficace attività di sensibilizzazione sul significato della odierna giornata.

L'esercizio della memoria è un dovere, sia per i cittadini sia per le stesse istituzioni, perché, come diceva Antonio Gramsci, la storia è maestra, ma non ha scolari. Certo, la storia non si ripete mai in modo uguale; trova invece sempre nuove, tragiche forme di espressione. Il monito della Shoah, però, pur nella unicità di quella tragedia, è sempre attuale nel metterci in guardia, in ogni tempo, dai pericoli della 'banalità del male'.

Due i temi toccati nell'edizione di quest'anno, scelti dal Comitato scientifico e organizzatore del CIRB – composto dai proff. G. Lissa, L. Chieffi, E. D'Antuono, M. de Blasio, M. del Tufo, F. Lucrezi – e che saranno trattati nelle due sessioni di lavoro.

La prima sessione, dal titolo 'Nati colpevoli', intende svolgere una riflessione sullo sterminio dei bambini. Una tragedia nella tragedia dell'olocausto, che ha colpito gli innocenti tra gli innocenti in nome di un'ideologia di odio e di morte.

La persecuzione dei bambini per motivi razzisti e antisemiti, la loro orribile, forzata sottoposizione a terrificanti pratiche di sperimentazione, che di scientifico non avevano assolutamente nulla, perseguiva in realtà una finalità di negazione dell'umano.

La 'distruzione dei bambini' è il tema della prima relazione svolta da Giuseppe Lissa.

Protagonisti negativi furono uomini che andarono ben oltre la banalità del male e che non possono considerarsi né scienziati né medici, avendo loro rinnegato ogni principio deontologico e barlume morale nell'esercizio di tali professioni.

Sarà Enrico di Salvo a tratteggiare la figura di Josef Mengele, quale quella più maleficamente emblematica di disumanità riversata su bambini 'nati colpevoli' nella perversione dell'ideologia nazista.

Ripercorrere con Camilla Balbi il *Children's Memorial* di Yad Vashem, l'emozionante Memoriale dedicato a tutti i bambini ebrei uccisi nella Shoah, consentirà poi di vedere quasi con gli occhi l'orrore perpetrato. Mentre Gaetano Di Palma ricorderà il valore della protezione dell'infanzia nell'etica cristiana. Una testimonianza sarà portata in chiusura della sessione antimeridiana da Giorgio Sestieri.

La sessione pomeridiana, moderata da Lorenzo Chieffi, sarà invece dedicata al tema 'No razza, sì cittadinanza' che riprende volutamente il titolo del volume a cura di Carlo Alberto Redi e Manuela Monti e sarà lo stesso Redi a mostrare l'inesistenza scientifica di quel concetto di razza, che fu alla base dell'elaborazione della legislazione razziale e di un 'diritto razzista', che da tragico ossimoro divenne invece oggetto di studio posto a fondamento di quella 'disintegrazione' dell'umano, di cui alla relazione di Emilia D'Antuono.

Le responsabilità degli Italiani furono evidenti e sulle stesse avremo la relazione di Giuliano Balbi. Mentre i giudici furono esecutori del diritto fascista e delle leggi razziali, che travolsero l'ordinamento liberale come verrà illustrato da Pasquale Serrao d'Aquino. Seguiranno sul tema storia e memoria gli interventi programmati di Gianluca Attademo e Emilia Tagliatela.

2. Ricordare un tempo in cui il diritto – o la biologia – 'razzista' fu oggetto di studio, sino a pubblicarsi delle riviste (invero, non) scientifiche dedicate a tali ricerche, e in cui si pretendeva di sostituire alla cittadinanza un concetto come quello di razza, è qualcosa che va sempre ricordato a monito perpetuo di quando la scienza, anche quella giuridica, rinnega se stessa e i

valori fondamentali di un ordinamento, quello liberale, che fu annientato dalla dittatura fascista.

Pure si possono ricordare singoli giudici che, nella loro giurisprudenza, tentarono in Italia di applicare la legislazione fascista e le leggi razziali ancora attraverso il prisma dei principi liberali dello Statuto albertino. Furono operazioni anche meritorie. Si pensi ad una figura come quella di Domenico Riccardo Peretti Griva, che non si limitò peraltro al tentativo di ridurre la portata applicativa delle leggi razziali, negando la possibilità di interpretazione analogica ed estensiva, come anche altra giurisprudenza, ma giunse ad operare nella stessa resistenza al nazifascismo.

Una personalità di primo piano negli studi giuridici del tempo, come Arturo Carlo Jemolo, sintetizzerà, nelle sue *Confessioni di un giurista*, il dilemma in cui si trovarono ad operare, vigente l'ordine legale fascista, alcuni giuristi e giudici, pur formati sotto la precedente vigenza dell'ordinamento liberale:

Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare i valori politici che mi erano cari. Mi consentivo soltanto di tacere là dove la battaglia tra due interpretazioni era aperta, e l'interpretazione che a me sembrava la vera consacrava una soluzione che sentimento politico o morale definiva cattiva, e che poteva venire evitata con l'interpretazione che io ritenevo errata. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose – alludo a quella razziale – e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la *voluntas legis*, errate, cioè.

Un dilemma tra diritto e morale che attraversò anche i giuristi, che non consente però alcuna opzione assolutoria generale di una classe alta e culturalmente attrezzata, ma che è importante ricordare, perché nello spazio dell'interpretazione, nel ricavare la norma vigente dalla disposizione, dal testo, vi è la quintessenza dell'opera del giurista e del giudice, che poteva non ridurlo a mera *bouche de la loi* neppure in quei tempi bui di sopraffazione dell'umano alla luce di ideologie assolutizzanti.

In tal senso, giuristi e giudici ebbero, in Italia, un sia pure minimo spazio di azione attraverso l'interpretazione, che segna un punto di differenza rispetto alla Germania nazista, ma che non tempera le responsabilità complessive di una élite culturale, come quella dei giudici italiani, pur però nel ricordo di una significativa giurisprudenza che talora circoscrisse la portata normativa e applicativa delle leggi fasciste e in parte delle stesse leggi razziali (sul punto sia consentito rinviare per un approfondimento al mio *Le leggi e i giudici: considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giuridica*

durante il *Regime fascista*, saggio che sviluppa la relazione alla Tavola rotonda su *(R)esistere ancora. Memoria del male, volti del bene*, Convegno su *Auschwitz e la crisi dell'identità europea*, Giornata della Memoria, Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica CIRB, Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 27 gennaio 2015, in 'le Carte e la Storia', n. 1, 2016, il Mulino, Bologna, p. 107 ss.).

Una differenza che in sintesi forse può trasparire dai discorsi, profondamente diversi, sul ruolo della magistratura svolti, nella Germania nazionalsocialista *in toto* permeata dal *Führerprinzip*, da un Segretario di Stato come Wilem Stuckart e soprattutto dal sottosegretario alla giustizia tedesco Kurt Rothenberger; e, invece, dal Ministro della Giustizia fascista, ma anche giurista del calibro di Alfredo Rocco.

Rothenberger scriveva:

Il ritrovamento del diritto non è un processo intellettuale costruttivo o scientifico, ma è in primo luogo l'arte di conoscere gli uomini [...]. Il giurista concettuale, che non vede l'uomo [...] ma solo i concetti, deve sparire [...] Dal giudice apolitico, neutrale, che si teneva in disparte nello Stato liberale dei partiti, si deve giungere al Nazionalsocialista dall'istinto sicuro che abbia una sensibilità per le grandi mete politiche del movimento. Il giudice costituisce il legame tra il diritto e la politica. Soltanto attraverso il giudice l'abisso fatale tra il popolo e il diritto, tra la concezione del mondo e il diritto, può essere colmato. Quanto più subiettivamente ed esclusivamente il giudice è legato alle idee del Nazionalsocialismo, tanto più obiettive e giuste saranno le sue sentenze.

Si ha qui stilizzata la negazione totale di tutto quel che significa diritto, giustizia, senza alcuna possibilità di spazio di reale *iurisdictio*, di *ius dicere*. Al giudice nazista, infatti, viene chiesto espressamente anche di superare il dettato delle leggi vigenti, 'ma contrarie' allo spirito del nazionalsocialismo.

In senso difforme, con parole che appaiono sul punto segno di distinzione dei due regimi totalitari, il Ministro fascista della Giustizia Rocco dirà pubblicamente: 'La magistratura non deve far politica di nessun genere. Noi non vogliamo che faccia politica governativa o fascista, ma esigiamo fermamente che non faccia politica antigovernativa o antifascista'.

Certo, non vi era spazio per una resistenza antifascista, che intendesse sovvertire il regime attraverso la giurisprudenza. Non vi era spazio neppure per la disubbidienza civile o la disapplicazione di leggi (fasciste) in vigore comunque nell'ordinamento dato; ma restava forse lo spazio tipico, coesistente allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, che non si riduca a mero simulacro di processo e di giudizio, riconoscendosi al giudice, e non

al regime, il compito di ricavare dalla legge la norma attraverso l'ermeneutica, a interpretare il fatto processuale e poi ad applicare in autonomia la norma ricavata dal giudice a quel fatto.

Questo non assolve invero nessuno, ma semmai aumenta ancor di più le responsabilità di quei giudici, che invece rinunciarono anche a quel limitato ambito interpretativo di riduzione della portata applicativa di una legislazione infame, che invece altri loro Colleghi seppero cogliere e vollero esercitare. Tutto ciò a dimostrazione della permanenza di uno 'spazio' possibile di scelta morale, resa nelle forme tecniche del diritto, e semmai con lo strumento dello stesso formalismo giuridico, anche senza alcun eroismo paragonabile a quanti, anche tra i giuristi, si posero apertamente contro il regime, sposando appieno la resistenza sino alla lotta armata a rischio di sacrificio della propria stessa vita.